

questo che, mentre presentemente il negoziante, che abbia il carico di pagare una cambiale, deve andare in cerca di tutti i notai e raccomandarsi a loro perchè facciano avvertito il detentore del domicilio ove trovansi i fondi, adesso coll'istituzione dell'Ufficio la cosa procederebbe con tutta regolarità e semplicità. Quando la legge prescrive di rivolgersi direttamente all'Ufficio, non avrà a fare altro che recarsi là col danaro, e invece che il possessore della cambiale vada in cerca di lui per avere il danaro, vada egli in cerca del possessore, o, a meglio dire, lasci persona di sua confidenza presso l'Ufficio. È naturale che quando verrà il portatore della cambiale, troverà chi lo paga, ed ogni difetto del precedente sistema sarà tolto.

Osservo che, altrimenti, si farebbero disposizioni inutili. Mi pare che l'Ufficio serva benissimo anche in questo allo scopo richiesto dal commercio, e che di più si eviti l'inconveniente di addossare ai possessori delle cambiali un obbligo, che loro non si potrebbe imporre. Per queste ragioni la Commissione non adotta la proposta, ed io in suo nome mi oppongo all'emenda.

*Il rappresentante Pincherle:* All'articolo del rappresentante Errera vorrei sostituire questo, che combina anche coll'idea del rappresentante Benvenuti (*legge*):

« Chi volesse pagare senza protesto una cambiale a carico altrui, dovrà recare i fondi necessari all'Ufficio, ed ivi aspettare che sia presentata la cambiale, la quale verrà pagata al possessore senza intervento dell'Ufficio e senz'obbligo di corrispondere alcuna tassa all'Ufficio stesso. »

*Il rappresentante B. Benvenuti:* Anche di ciò la Commissione si è occupata, e trovò che questa disposizione è inutile, perchè qual è mai quel possessore che non esiga il denaro quando lo trova? Onde, se egli all'Ufficio trova il denaro, ha già raggiunto il suo scopo. Si potrebbe temere che l'Ufficio non voglia permettere l'accesso dei suoi locali allo individuo che porta il denaro; ma questa cosa non la voglio supporre: credo che veramente sia inutile sotto questo punto di vista. Osservo poi che i notai hanno tutto l'interesse di favorire questa disposizione, perchè altrimenti, quando chi ha il denaro sente che non lo si vuole esigere, manda il denaro al vero domicilio della cambiale; allora adunque il notaio ha l'incomodo di recarsi a questo domicilio; mentre che, avendo il denaro là nell'Ufficio, si risparmia una briga, laddove per l'art. 9 non percepisce nulla. Queste sono le ragioni per le quali la Commissione, convenendo nella massima, lo reputa inutile.

*Il rappresentante Caluci:* L'utilità dell'emenda proposta dal rappresentante Pincherle sta in questo appunto, che la parte debba fermarsi nell'Ufficio dei notai fintanto che viene il possessore della cambiale. Di fatto, credo benissimo che l'Ufficio non sarà così inconveniente di rifiutare una somma, se la si mandasse; ma suppongo che fosse una cambiale stilata in talleri, e il terzo che vuole pagare mandasse invece monete differenti, in questo caso l'Ufficio dei notai non saprebbe se debba o no ricevere le monete. Va bene che si presenti quello che vuol riscuo-